



TRIBUNALE DI SIRACUSA

Seconda Sezione Civile

Settore Esecuzioni Immobiliari

I Giudici dell'esecuzione, dott.ssa Alessia Romeo e il GOT dott.ssa Concita Cultrera

letto il D.L. n. 11/2020;

ritenuto che, sulla scorta di un'interpretazione teleologica delle disposizioni ivi contenute e per identità di *ratio*, vadano sospesi anche gli esperimenti di vendita delegati ai professionisti;

sentiti il Presidente del Tribunale f.f. - dott. Antonio Ali – e il Presidente della Seconda Sezione Civile f.f.– dott. Vincenzo Cefalo -;

Dispongono

1. che gli esperimenti di vendita fissati nel periodo tra il **9 e il 22 marzo 2020** siano da considerarsi **sospesi**, mandando a professionista delegato e custode, per quanto di rispettiva competenza, ai fini della sollecita pubblicazione del presente provvedimento sui siti di pubblicità indicati nell'ordinanza e sul PVP, per quest'ultimo come evento di "avviso di rettifica";
2. che le offerte eventualmente pervenute siano custodite lì dove sono state consegnate, presso la Cancelleria in cassaforte ovvero presso lo studio del delegato, e siano considerate valide per il prossimo esperimento di vendita da fissare;
3. che in ordine agli esperimenti di vendita già fissati nel periodo tra il **23 marzo e il 31 maggio 2020** si provvederà con **successivo decreto** sulla scorta delle disposizioni che saranno adottate dal Presidente della Corte d'Appello e dal Presidente del Tribunale;
4. che gli esperimenti di vendita **ancora da fissare** vengano fissati a **partire dal 1° giugno 2020**;
5. che i **termini** previsti per le attività delegate nella relativa ordinanza vengano considerati automaticamente prorogati per un periodo di tempo corrispondente a quello della sospensione delle suddette attività ex D.L. n. 11/2020 e provvedimenti consequenziali;
6. In relazione alle procedure nelle quali risultino emesse le ordinanze di delega ex art. 569 c.p.c. ma ancora non depositati i conseguenti avvisi di vendita, il deposito degli avvisi è sospeso sino a nuovo ordine;

7. Sono sospesi gli accessi degli ausiliari presso gli immobili staggiti per qualunque ragione sino a nuovo ordine;
8. Sono sospese le attività di visita degli immobili staggiti sino a nuovo ordine;
9. E' sospesa, sino a nuovo ordine, l'attuazione degli ordini di liberazione ex art. 560 c.p.c. ad eccezione di quelli relativi a procedure in cui ci sia già stata aggiudicazione del bene; per tali procedure l'attuazione della liberazione avverrà nel rispetto rigoroso delle misure precauzioni imposte dalle autorità competenti;
10. che la Cancelleria trasmetta con urgenza detto provvedimento a tutti i Professionisti delegati anche in via informale, i quali provvederanno a loro comunicarlo alle parti;
11. che la Cancelleria affigga detto provvedimento all'ingresso della Cancelleria

Siracusa, li 9 marzo 2020

I Giudici dell'esecuzione

dott.ssa Alessia Romeo

dott.ssa Concita Cultrera